



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli i

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri:

- DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 177 del 27.9.2018

Oggetto: Approvazione Regolamento del Mercato Ortofrutticolo del Comune di Marano di Napoli.

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 14,00 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. in data 30 dicembre 2016, come modificata nella composizione con DPR del 24 Novembre 2017 nelle seguenti persone :

Cognome	Nome	P	A
Di Menna	Francescopaolo	x	
De Caro	M.Lodovica	x	
Greco	Francesco	X	

Constatato il numero legale degli intervenuti;
Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Rosania

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA
CON I POTERI: () GIUNTA COM.LE - (X) DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: : **Approvazione Regolamento del Mercato Ortofrutticolo del Comune di Marano di Napoli**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

A T T E S T A

Che la stessa () comporta- (X) non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Pasquale Di Pace

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

() si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

(X) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il

Il Dirigente Area.....

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

() **FAVOREVOLE**.....

() **SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Premesso:

- che il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Marano di Napoli è ad oggi disciplinato dal Regolamento Comunale denominato *Regolamento - tipo per i mercati all'ingrosso* (Regolamento) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 237 del 23.04.1980;
- che a seguito di verifiche tecniche ed amministrative da parte degli uffici competenti, con atto di indirizzo della Commissione Straordinaria giusta Deliberazione Commissariale n° 130 del 12.07.2018 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo - Avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'assegnazione dei posteggi nel mercato ortofrutticolo e contestuale predisposizione nuovo Regolamento per la disciplina del mercato ortofrutticolo all'ingrosso*", tra l'altro, al punto 8 veniva demandato all'ufficio Attività Produttive la predisposizione del *nuovo regolamento in ossequio alla normativa vigente individuando le modalità per l'assegnazione dei posteggi a seguito di procedura aperta e trasparente*;
- che si è provveduto, con provvedimenti a parte, ad intimare la cessazione delle attività in essere per tutti i posteggi esistenti al fine di effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'area e per assenza di rinnovi delle concessioni e la successiva chiusura dell'area;

Considerato:

- che si rende necessario ripristinare la legalità e mettere in atto tutte quelle misure organizzative e regolamentari propedeutiche ad una legittima e trasparente assegnazione dei posteggi;

Ritenuto necessario approvare un nuovo Regolamento del mercato ortofrutticolo;

Visto:

- la Legge del 25 marzo 1959 n. 125 "*Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici*";
- la Legge della Regione Campania n. 13 del 1 aprile 1975 "*Disciplina dei mercati all'ingrosso*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale 10 aprile 1970 "*Approvazione del Regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli*";
- il Regolamento-tipo per il settore Agricolo-alimentare e per il settore Prodotti Ittici approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n. 300/6 del 29 novembre 1978;

Tutto quanto sopra relazionato, premesso e considerato si propone di:1. *Approvare* l'allegato Regolamento del Mercato Ortofrutticolo del Comune di Marano di Napoli, che si compone di quarantanove articoli suddiviso in VII Titoli;2. *Revocare*, il Regolamento Comunale denominato *Regolamento - tipo per i mercati all'ingrosso* (Regolamento) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 237 del 23.04.1980;



II DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Di Pace Pasquale

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con poteri di Consiglio Comunale

Letta la proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente allegata alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T. U. del 18.8.2000 u. 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile;


Con voti unanimi favorevolmente resi dai presenti;

DELIBERA

1. *Approvare* l'allegato Regolamento del Mercato Ortofrutticolo del Comune di Marano di Napoli, che si compone di quarantanove articoli suddiviso in VII Titoli;
2. *Revocare*, il Regolamento Comunale denominato *Regolamento - tipo per i mercati all'ingrosso* (Regolamento) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 237 del 23.04.1980;
3. *Acquisire*, successivamente all'approvazione, il parere non vincolante della Commissione Regionale istituita ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n° 13/75;
4. Dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione del presente atto e sostituirà integralmente il precedente approvato con Delibera di C.C. n. 237 del 23/04/1980.

Il Segretario Generale

Dr. Gerardo Rosania




La Commissione Straordinaria

Prefetto Francesco Paolo Di Menna

Vice Prefetto Maria Lodovica De Caro

Dr. Francesco Greco





Comune di Marano di Napoli

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ARTICOLO 34 - CALENDARIO E ORARI DELLE VENDITE

ARTICOLO 35 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA DEL SINDACO

ARTICOLO 36 - ORDINE INTERNO

ARTICOLO 37 - RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 38 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE

ARTICOLO 39 - VIGILANZA ANNONARIA E IGIENICO-SANITARIA ARTICOLO 40 - PULIZIA
DEL MERCATO

ARTICOLO 41 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ARTICOLO 42 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

TITOLO VI OPERAZIONI DI VENDITA

ARTICOLO 43 - DISCIPLINA E NORME PER LE VENDITE

ARTICOLO 44 - VENDITE ALL'ASTA

ARTICOLO 45 - CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE
VENDITE O DEPERITE

TITOLO VII VARIE

ARTICOLO 46 - ELEZIONI DI DOMICILIO

ARTICOLO 47 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ARTICOLO 48 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 49 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO



**REGOLAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL COMUNE DI
MARANO DI NAPOLI**

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE E NORME APPLICABILI
ARTICOLO 2 - FINALITÀ
ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL MERCATO
ARTICOLO 4 - DIRETTORE DI MERCATO
ARTICOLO 5 - FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO ARTICOLO 6 -
PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

TITOLO II SERVIZI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

- ARTICOLO 7 - GESTIONE SERVIZI
ARTICOLO 8 - SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO
ARTICOLO 9 - CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DEGLI IMBALLAGGI ARTICOLO 10 - SERVIZIO
STATISTICO E RILEVAZIONE PREZZI
ARTICOLO 11 - CASSA DI MERCATO
ARTICOLO 12 - SERVIZIO DI POLIZIA
ARTICOLO 13 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
ARTICOLO 14 - PESATURA E VERIFICA DEL PESO
ARTICOLO 15 - TARIFFE, DIRITTI E CANONI
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ

TITOLO III OPERATORI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

- ARTICOLO 17 - CATEGORIE AMMESSE AL MERCATO
ARTICOLO 18 - VENDITORI
ARTICOLO 19 - COMPRATORI
ARTICOLO 20 - COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATORI
ARTICOLO 21 - REQUISITI PER I VENDITORI, COMPRATORI ED ALTRI
SOGGETTI CHE OPERANO PRESSO IL MERCATO
ARTICOLO 22 - DOCUMENTO PER L'ACCESSO E ANAGRAFE DI MERCATO ARTICOLO 23-
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI ARTICOLO 24 - NORME
COMPORIMENTALI DI CORRETTEZZA
COMMERCIALE

TITOLO IV POSTEGGI

- ARTICOLO 25 - POSTEGGI DI VENDITA
ARTICOLO 26 - DESTINAZIONE DEI POSTEGGI
ARTICOLO 27 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA
ARTICOLO 28 - MINIMI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE
ARTICOLO 29 - TITOLARITÀ DEI POSTEGGI E MODIFICHE
ARTICOLO 30 - GESTIONE E USO DEI POSTEGGI
ARTICOLO 31 - CESSAZIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DEI
POSTEGGI
ARTICOLO 32 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI
ARTICOLO 33 - CONCESSIONE E LOCAZIONE DI AREE NEL MERCATO



Comune di Marano di Napoli

ARTICOLO 8 - SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della sicurezza alimentare dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi locali di sanità, i quali sono tenuti a dichiarare la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, disponendone la distruzione o la particolare destinazione delle stesse, notificando il provvedimento al detentore della merce e alla Direzione di Mercato.

Il Direttore di Mercato ordina al detentore della merce l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità sanitaria di distruzione e/o allontanamento della merce ed altresì l'allontanamento degli operatori recidivi.

Nel caso in cui gli operatori/detentori non eseguano il provvedimento di distruzione e/o allontanamento entro il termine prescritto, si provvederà coattivamente ponendo a carico degli interessati i costi sostenuti; i contravventori saranno altresì soggetti, a seconda della gravità della condotta, alle sanzioni di cui al successivo art. 42, oltreché alle sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il servizio igienico-sanitario provvede nel caso di fenomeni epidemici e, inoltre, prescrive gli interventi per assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali soprattutto quando è necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione

ARTICOLO 9 - CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DEGLI IMBALLAGGI

I prodotti e gli imballaggi devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il personale dell'Ente Gestore, per tali verifiche, ha libero accesso ad ogni locale adibito alla vendita o al magazzinaggio.

ARTICOLO 10 - SERVIZIO STATISTICO E RILEVAZIONE PREZZI

Ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative alle attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli all'interno del mercato, è prevista la rilevazione statistica, in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica e la messa in rete dei dati riguardanti qualità e quantità delle singole merci, il prezzo di vendita e la destinazione finale dei prodotti.

La rilevazione statistica dev'essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- il Direttore effettua l'accertamento giornaliero delle qualità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché della quantità, dei prezzi e delle destinazioni delle merci vendute;
- tutti coloro che operano nel Mercato ortofrutticolo sono tenuti a fornire alla Direzione Mercato le informazioni e i dati statistici da questa richiesti;

La Direzione mercati provvede alla diffusione dei dati in ottemperanza alla disciplina di settore ed alla eventuale normativa di dettaglio. In seguito alla diffusione, la Direzione Mercati potrà procedere a una verifica a campione, mediante il metodo dell'intervista, dei prezzi praticati.

L'Ente Gestore potrà stipulare apposita convenzione, con soggetti specializzati, per l'utilizzo di sistemi di rilevazioni statistiche presenti sul mercato.

ARTICOLO 11 - CASSA DI MERCATO

L'Ente Gestore può attivare un servizio di Cassa per la gestione dei flussi finanziari, derivanti dalle transazioni commerciali effettuate all'interno del Mercato, e per le operazioni bancarie a favore degli operatori.

La gestione della Cassa sarà affidata, a norma di legge, ad una azienda di credito. L'Ente Gestore individuerà all'interno dell'area di Mercato idonei locali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge del 25 marzo 1959 n. 125 "*Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici*".

Gli operatori di mercato potranno facoltativamente avvalersi di tale servizio, alle condizioni e secondo le modalità concordate con il gestore del servizio.

ARTICOLO 12 - SERVIZIO DI POLIZIA

L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel Mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Il Corpo di Polizia Municipale organizza il servizio di polizia urbana e amministrativa all'interno del Mercato per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento e, in accordo con l'Ente Gestore,



Comune di Marano di Napoli

- accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
 - segnala all'Ente Gestore le carenze strutturali e organizzative del Mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando, nel contempo, tutte le forme di controllo volte a contrastare ogni fenomeno di devianza all'interno del mercato ortofrutticolo;
 - adotta ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni. Eccezionalmente, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emanare altri idonei provvedimenti. Tanto gli ordini di servizio quanto gli altri provvedimenti devono essere comunicati tempestivamente al Comune;
 - propone all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori di mercato, l'adozione dei provvedimenti volti a favorire un più efficace funzionamento delle attività del Mercato;
 - vieta la vendita dei prodotti riconosciuti non commestibili dagli Organi sanitari;
 - vieta la vendita e ordina il ritiro, dei prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non siano riconosciuti dagli operatori preposti conformi alle norme vigenti;
 - vigila perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
 - accerta che tutte le operazioni di compravendita e le operazioni all'interno del mercato vengano eseguite in ottemperanza al Regolamento ed alle norme legislative vigenti;
 - autorizza, in casi eccezionali, dando comunicazione per iscritto, con cadenza bimestrale, al comune, sulle autorizzazioni effettuate, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- Il Direttore può adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza, previsti dal presente Regolamento e fare allontanare dal Mercato coloro che, con il loro comportamento, turbano il regolare funzionamento del Mercato stesso o contravvengano alle disposizioni di legge e del Regolamento medesimo.
- Il Direttore altresì sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle attività di mercato.
- Il Diretto svolge tutte le funzioni a lui affidate dalle leggi e dai regolamenti e qualunque altra funzione a lui affidata dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 6 - PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore è eventualmente coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale dipendente dell'Ente Gestore, o da questo assunto con selezione pubblica, in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma sono determinati dall'Ente gestore.

TITOLO II - SERVIZI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 7 - GESTIONE SERVIZI

L'Ente Gestore provvede di regola a gestire direttamente tutti i servizi del mercato, salvo la facoltà di dare in concessione:

- organizzazione e predisposizione del servizio di vigilanza della struttura mercatale; - gestione degli impianti frigo;
- manutenzione degli interventi strutturali e/o di manutenzione straordinaria;
- pulizia della struttura e raccolta differenziata;
- gestione degli ingressi e della viabilità;
- gestione del servizio di posteggio;
- gestione del servizio di pesa pubblica;
- servizio bar e ristoro;
- servizio facchinaggio, traino e trasporto.

Il soggetto concessionario non può cedere il servizio assunto, a pena di decadenza.

Tutti i servizi dati in concessione a terzi dovranno essere comunicati preventivamente al Comune.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative di settore e del presente Regolamento.



Comune di Marano di Napoli

A tale fine disciplina i servizi, i requisiti di accesso degli operatori e dei loro fornitori, i rapporti contrattuali, l'assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita per la giusta formazione del prezzo, le norme comportamentali di correttezza commerciale e il sistema sanzionatorio.

Il Regolamento persegue in particolare le seguenti finalità: a) promuovere e valorizzare la produzione ortofrutticola locale, attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione di servizi; b) sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti ortofrutticoli freschi, garantendone l'afflusso, la conservazione e l'offerta; c) contrastare le pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli operatori di mercato, con specifici controlli da parte dell'Ente.

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato è gestito dal Comune di Marano di Napoli, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e nel presente Regolamento sarà definito Ente Gestore.

Il suo funzionamento è disciplinato dalla normativa indicata all'art. 1 del presente Regolamento.

I proventi della gestione, a qualsiasi titolo riscossi nella percentuale prevista per legge, sono commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato, all'ammortamento e al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. L'Ente Gestore potrà avvalersi di periodiche consultazioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, purché attive sul territorio provinciale, interessate alle tematiche su cui l'Ente Gestore sia chiamato a decidere.

L'E.G. può dare in concessione a terzi i servizi che non ritiene di gestire direttamente.

Nella concessione delle relative autorizzazioni saranno privilegiati, a parità di condizioni, forme cooperative costituite per la gestione di detti servizi.

ARTICOLO 4 - DIRETTORE DI MERCATO

Al Mercato Ortofrutticolo è preposto un Direttore che è responsabile, nei confronti dell'Ente Gestore, del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e agli indirizzi dell'Ente Gestore.

Il Direttore è individuato dall'Ente Gestore, tramite selezione pubblica per titoli ed esami, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Sono ammessi a concorrere alla nomina di Direttore coloro che sono in possesso della laurea in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze agrarie o lauree equipollenti.

Costituisce condizione d'incompatibilità e di non conferibilità dell'incarico, l'esistenza di sentenze di condanna per violazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 "anticorruzione", del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa", del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi".

Il Direttore del Mercato altresì non può svolgere, a pena di decadenza, attività in conflitto d'interessi e/o incompatibili con l'Ente Gestore, né prestare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione dell'Ente Gestore, richieste da enti istitutori o gestori di altri mercati o da Pubbliche Amministrazioni.

Il Direttore dovrà impegnarsi:

- a dare notizia all'UTG/Prefettura e alle Forze dell'Ordine di ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso o dei suoi collaboratori e degli operatori del Mercato a qualsiasi titolo (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato ortofrutticolo, con l'obbligo di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria;

ARTICOLO 5 - FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il Direttore è incaricato del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite a riguardo dal Comune.

Il Direttore svolge, inoltre, i seguenti compiti:



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Il presente Regolamento, previsto dalla Legge della Regione Campania 1 aprile 1975, n. 13 *"Disciplina dei mercati all'ingrosso"*, detta norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Marano, istituito e gestito dal Comune di Marano di Napoli.
- 2- Per Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso si intende l'area messa a disposizione degli operatori economici per il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari sita in Marano di Napoli, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'ultimo comma del presente articolo.
- 3- Ai fini del presente regolamento, per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli interi o confezionati.
- 4- Tale mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue tra l'altro le finalità di assicurare:
 - il libero svolgimento della concorrenzialità;
 - la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
 - l'afflusso, la conservazione e l'offerta degli stessi;
 - la più ampia informazione alimentare e commerciale.
- 5- Agli effetti del presente Regolamento:
 - per Mercato si intende il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di cui al comma precedente;
 - per Comune si intende il Comune di Marano di Napoli;
 - per Legge Regionale si intende la L.R. n. 13 del 1 aprile 1979;
 - per Direttore si intende il Direttore del Mercato;
 - per operatori si intendono coloro che sono ammessi alle vendite;
 - per utenti si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti, esclusi i consumatori;
 - per personale del Mercato si intendono gli addetti ai vari servizi e i dipendenti degli operatori e del Comune che lavorano sul Mercato.
- 6- Nel mercato vengono commercializzati esclusivamente i prodotti ortofrutticoli freschi, secchi, derivati dalla conservazione o trasformazione dei prodotti agricoli, nonché sementi e piantine per la produzione e la riproduzione dei prodotti edibili.

L'attività del Mercato è regolata:

- dalla Legge del 25 marzo 1959 n. 125 *"Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici"*;
- dalla Legge della Regione Campania n. 13 del 1 aprile 1975 e ss.mm.ii.;
- dal Decreto Ministeriale 10 aprile 1970 *"Approvazione del Regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli"*;
- dal Regolamento-tipo per il settore Agricolo-alimentare e per il settore Prodotti Ittici approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n. 300/6 del 29 novembre 1978;
- dal decreto legislativo, n. 50/16 (Codice dei contratti pubblici), n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) e n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenza);
- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

Il Regolamento di mercato definisce la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura, secondo principi di buon andamento e imparzialità, di legalità e trasparenza delle contrattazioni.



Comune di Marano di Napoli

potrà costituire un apposito Nucleo di Polizia del Mercato, dotato di una postazione all'interno dell'area mercatale e un collegamento telematico con la Direzione di Mercato.

La Polizia Municipale segnala al Direttore tutte le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti ed ogni episodio o fatto che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi di Mercato.

ARTICOLO 13 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Le operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci possono essere svolte direttamente dagli operatori e da loro familiari ovvero da propri dipendenti regolarmente assunti per i quali deve essere stipulata una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi connessi all'esercizio delle loro attività, con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.

Il Comune, su proposta del direttore, determina il numero massimo degli addetti necessari ad espletare il servizio di movimentazione.

Il servizio di facchinaggio è disciplinato dal Direttore mediante appositi ordini di servizio.

Allo stesso Direttore compete, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, stabilire gli orari di presenza in mercato dei singoli facchini e, ove occorra, i turni che i medesimi dovranno osservare per garantire il servizio nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Le tariffe relative al servizio di facchinaggio sono stabilite dal Comune, sentiti il Direttore e le rappresentanze sindacali degli stessi addetti al servizio e sono approvate nei modi di legge.

Dette tariffe, qualunque sia il tipo di gestione del servizio, devono poter garantire agli addetti un equo salario e un adeguato trattamento previdenziale e pensionistico e devono altresì consentire l'ammortamento delle attrezzature del servizio stesso.

I facchini preposti:

- a) hanno una età compresa tra il diciottesimo e il sessantesimo anno;
- b) sono in possesso del libretto sanitario aggiornato;
- c) indossano la divisa prescritta dal Comune;
- d) non possono imporre o rifiutare le loro prestazioni;
- e) sono responsabili delle merci avute in consegna;
- f) provano al Comune l'avvenuta stipula di una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi connessi all'esercizio delle loro attività, con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.

ARTICOLO 14 - PESATURA E VERIFICA DEL PESO

Gli operatori si servono di strumenti di pesatura di tipo automatico.

Tali strumenti sono sottoposti ad accurata manutenzione e a quotidiane verifiche da parte degli operatori.

In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni, il direttore effettua controlli sulle partite già pesate e sugli stessi strumenti di pesatura.

Ogni compratore deve controllare, prima di ritirare il prodotto acquistato, il peso e il confezionamento dei colli.

In caso contrario, si ritengono validi i pesi e i colli risultanti dai tagliandi di vendita o dai registri dei Venditori.

Non saranno presi in considerazione, dopo il ritiro della merce dal Mercato, eventuali reclami per i prodotti acquistati.

L'Ente Gestore può dotare l'area del Mercato di idonei strumenti di pesatura che potranno essere utilizzati gratuitamente dai richiedenti

ARTICOLO 15 - TARIFFE, DIRITTI E CANONI

Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dall'Ente Gestore.

Le tariffe, i diritti e i canoni saranno adeguatamente pubblicizzati dalla Direzione di Mercato in modo che gli operatori possano prenderne visione.

Non possono essere imposti e/o riscossi pagamenti in misura superiore e/o inferiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Le somme indebitamente corrisposte sono ripetibili a cura dell'Ente Gestore o della Società di Gestione.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo è sanzionabile ai sensi del presente Regolamento e, qualora integri estremi di reato, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.



Comune di Marano di Napoli

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ

Fatte salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per danni, mancanze o deperimento di derrate, che dovessero, a qualunque titolo, subire gli operatori e i frequentatori del Mercato.

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili nei confronti dell'Ente Gestore dei danni causati anche dai loro dipendenti o collaboratori.

Gli operatori concessionari di posteggi sono tenuti a stipulare apposita polizza con massimali adeguati contratta con primaria compagnia assicurativa, a copertura di eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose o atti vandalici prodotti da ignoti che potrebbero verificarsi nell'area mercatale.

TITOLO III - OPERATORI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 17 - CATEGORIE AMMESSE AL MERCATO

Sono ammessi a operare al Mercato gli operatori professionali di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20.

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'art. 71, comma 1, d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è inibito a:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

E' fatto assoluto divieto di esercitare attività di vendita ai soggetti non rientranti nelle figure sotto indicate, se non preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 18 - VENDITORI

Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore:

- commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- i titolari di concessioni e mandatari iscritti negli appositi Albi;
- i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli; - gli enti comunali di consumo;
- le imprese che provvedono alla lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 13/1975;
- le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967 "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".

Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59.



Comune di Marano di Napoli

ARTICOLO 19 – COMPRATORI

Sono ammessi agli acquisti all'interno del Mercato:

- i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio;
- i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- i commissionari e i mandatari;
- le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto solidale; - i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali;
- gli enti comunali di consumo;

Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1 del d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui sopra, dalla Direzione di Mercato.

ARTICOLO 20 - COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATORI

Sono ammessi a operare nel mercato per le vendite e per gli acquisti anche i Commissionari e i Mandatari iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio del capoluogo di provincia dove intendono operare, i quali, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703-1736 del codice civile, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Sono altresì ammessi ad operare nel mercato i procacciatori d'affari e le altre figure disciplinate per legge, iscritti in apposito albo se previsto nel settore ortofrutticolo.

Il Comune inibisce l'attività di Commissionario e Mandatario dei prodotti ortofrutticoli ai soggetti che sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, e per frodi e sofisticazioni previste dalle leggi speciali di igiene. Coloro che intendono esercitare attività di Commissionario non titolare di concessione e/o Mandatario devono prestare, in favore dell'Ente Gestore, una cauzione infruttifera, non inferiore a €. 5.000,00 mediante fideiussione bancaria.

La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso a operare nel mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi a operare nel mercato gli Astatori iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio.

Tutte le figure professionali descritte nel presente articolo debbono sottostare ai medesimi requisiti e obblighi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 21 - REQUISITI PER I VENDITORI, COMPRATORI ED ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO PRESSO IL MERCATO

I Venditori, i Compratori, i Commissionari, i Mandatari, gli Astatori, in occasione di partecipazione a bandi, di provvedimenti amministrativi (concessioni, concessioni-contratto, autorizzazioni, rinnovi e/o proroghe, etc.) e in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente Gestore devono documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti:

1) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere i soggetti che si trovino nelle condizioni previste nel citato articolo;

2) che a carico del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale), dei soci o del direttore tecnico (nel caso di s.n.c.), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio persona fisica, o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Le suddette dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti sopra indicati;



Comune di Marano di Napoli

- 3) che a carico di tutti i soci e dell'organo amministrativo non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della CE che incidono sulla moralità professionale. Le suddette dichiarazioni (che dovranno comunque contenere le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione) devono essere rese da tutti i soggetti sopra indicati e dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento. Tutti i soggetti in questione sono altresì tenuti a dichiarare di essere consapevoli che sarà comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; che in ogni caso l'esclusione e il divieto opereranno anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; che l'esclusione e il divieto in ogni caso non opereranno quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in casi di revoca della condanna medesima;
- 4) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli adempimenti fiscali previsti dalla legislazione vigente;
- 5) non aver mai presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, in merito al possesso dei requisiti e/o condizioni rilevanti per l'ottenimento di concessioni o provvedimenti simili o analoghi;
- 6) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- 7) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Detta dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti indicati nell'ultimo periodo del precedente numero 2);
- 8) non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, nel caso siano stati vittime di tali reati, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 9) non trovarsi, rispetto a concessionari di posteggio al mercato in una situazione di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- 10) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159 del 2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- 11) di possedere i requisiti morali di cui all'art. 85 del d.lgs. 159 del 2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- 12) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 71 del D. Lgs. 59 del 2010;
- 13) di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni strumentali); 14) che la ditta e/o società applica ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria;
- 15) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa all'attività di mercato;
- 16) di conoscere e di accettare le disposizioni del Regolamento del mercato ortofrutticolo e tutti gli atti amministrativi in e di obbligarli a rispettarle pena le sanzioni di legge e di Regolamento;
- 17) di obbligarli a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su semplice richiesta della Direzione Mercati, i dati riguardanti la quantità di merce commercializzata e, annualmente, i dati



Comune di Marano di Napoli

relativi al volume di affari della propria attività rilevabili dai documenti contabili, i quali saranno utilizzati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento del mercato ortofrutticolo, avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore economico, anche allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività promozionali e di ogni altra iniziativa ritenuta utile per la migliore gestione della struttura;

18) di obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, nel caso di rilascio della concessione, l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività da porre in essere all'interno della struttura, liberando l'amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dal mancato assolvimento di tale obbligo da parte del richiedente;

19) di obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a installare impianti, attrezzature e/o macchinari senza il previo consenso scritto del Comune (Ente Gestore); di essere consapevole che la violazione di tali obblighi produrrà la risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile "*Clausola risolutiva espressa*"; di essere consapevole e di accettare che il concessionario non avrà in alcun caso diritto a qualsivoglia rimborso o indennità per le trasformazioni, addizioni, modifiche o migliorie, anche in caso di consenso del Comune e che al termine del rapporto, il Comune sarà totalmente libero, a propria insindacabile scelta, di ritenerli gratuitamente o di pretendere la rimessa in pristino, a cura e spesa del concessionario; che, conseguentemente, il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai essere imputato ai canoni di concessione;

20) di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea, dell'azienda, l'immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune per ottenere l'assenso scritto, pena la facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile "*Clausola risolutiva espressa*". Il Comune dovrà dare l'assenso scritto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione;

21) di obbligarsi a provvedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione immobiliare oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione ordinaria o comunque conseguenti a propria incuria;

22) di dichiarare l'elenco completo dei dati anagrafici e fiscali dei propri dipendenti e collaboratori e l'elenco di tutti i contratti che siano stati stipulati, siano essi in corso di validità e funzionali o strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTO PER L'ACCESSO E ANAGRAFE DI MERCATO

L'ammissione al Mercato è autorizzata dal Direttore di Mercato, mediante il rilascio agli operatori (ai loro familiari coadiuvanti e al personale dipendente) e ai loro fornitori di beni e servizi, nonché ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato di una apposita Carta del Mercato munita di fotografia e completa dei dati anagrafici, qualifica professionale, titolo di ammissione al Mercato e periodo di validità.

Il rilascio e/o il rinnovo della Carta del Mercato è soggetto al pagamento di una somma che sarà fissata dall'Ente Gestore a titolo di rimborso spese, subordinato alla verifica e valutazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Il tesserino (Carta del Mercato) è rinnovabile, di anno in anno, previo accertamento della permanenza dei requisiti richiesti.

L'autorizzazione avrà validità annuale, con scadenza al 31 dicembre, salvo rinnovo. La Carta del Mercato è strettamente personale e deve essere esibita ad ogni richiesta della Direzione di Mercato, del personale dell'Ente Gestore e della Società di Gestione, nonché dagli operatori di Polizia.

La Carta del Mercato viene ritirata se, per oltre un anno, il titolare non esercita l'attività per la quale è stato ammesso.

E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del Mercato all'ingrosso a chi non è munito della Carta del Mercato o di permesso regolare.

Il Direttore del Mercato, se la richiesta è sufficientemente motivata, può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, rilasciando una temporanea Carta di Mercato, subordinata alla verifica e valutazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Sono ammessi nel Mercato i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di regolare documento di accompagnamento emesso a norma del D.P.R. 627 del 6 ottobre 1978 "*Norme integrative e correttive del*



Comune di Marano di Napoli

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'IVA, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L.10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti", nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti destinati ai Concessionari di posteggio di vendita del Mercato.

A tali soggetti, previa verifica dei presupposti d'ingresso, l'esibizione di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo, può essere rilasciata, da parte degli addetti, una Carta del Mercato, provvisoria giornaliera, valida per l'accesso alle aree di interesse per le loro attività.

È istituita un'anagrafe di Mercato, dove sono iscritti, per categorie separate, tutti i soggetti Compratori, Venditori, Mandatari, Commissionari, Astatori, Procacciatori d'affari, Operatori (ai loro familiari coadiuvanti, al personale dipendente e ai fornitori di beni e servizi), nonché ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato.

L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria anche per quei soggetti, ricompresi nelle categorie che precedono, destinatari di una carta provvisoria giornaliera.

In caso di accertata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, la Direzione di Mercato potrà adottare nei confronti dei trasgressori il provvedimento di inibizione temporanea, o definitiva, dall'accesso e/o dall'attività di Mercato, dandone opportuna informativa a tutti gli operatori.

ARTICOLO 23 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI

I concessionari dei posteggi non possono porre in vendita né trasferire a qualunque titolo all'interno del mercato quei prodotti che sono stati loro ceduti o trasferiti a qualsiasi titolo da altri concessionari del mercato medesimo.

I prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, in tutte indistintamente le fasi della commercializzazione, asta inclusa, devono essere conformi alle norme di legge.

Di tale conformità, salvi i casi di prodotti posti in contenitori chiusi, sono responsabili anche gli operatori che di volta in volta compiono le operazioni di vendita, fornitura, o di cessione.

Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria.

Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con l'operatore.

Gli utenti, una volta accettati la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l'acquisto, salvi i casi in cui, dopo un controllo presso il posteggio dell'operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.

Nel caso di prodotti posti in contenitori chiusi, il rifiuto all'acquisto può avvenire successivamente.

I quantitativi minimi di derrate vendibili nel mercato corrispondono a quelli dei colli interi così come introdotti in mercato o rilavorati in analogia a quelli e quindi non frazionati o suddivisi in quantitativi ridotti.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltretutto personalmente, anche per mezzo di familiari o di dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione di Mercato.

Sono vietati, a tutti gli operatori di mercato, la "condotta commerciale sleale", come definita dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, e "il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali", identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare, approvati il 29 novembre 2011, di cui all'art 4 del decreto 19 ottobre 2012, n. 199 (regolamento di attuazione).

Tali divieti sono sanzionati gradualmente, e fino alla revoca della concessione, nel caso di assegnatari di posteggi.

ARTICOLO 24 - NORME COMPORTAMENTALI DI CORRETTEZZA COMMERCIALE

Il comportamento di ogni operatore, lavoratore, fornitore e/o utente del Mercato deve sempre essere improntato sulla massima correttezza commerciale, civile e etica.

Non sono consentiti, e possono determinare l'espulsione dal Mercato:

- comportamenti e azioni lesivi dell'immagine e del buon nome del Mercato;
- frodi commerciali, fiscali e/o alimentari;
- atti di vandalismo e/o di intimidazione;
- ogni altro comportamento costituente reato che configuri responsabilità amministrativa, messo in atto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione adottato e reso noto dall'Ente Gestore.



Comune di Marano di Napoli

Ogni operatore, lavoratore, fornitore e/o utente è tenuto ad impegnarsi per tutelare l'immagine e il buon funzionamento del Mercato, provvedendo ad informare tempestivamente la Direzione nel caso di anomalie e devianze comportamentali da parte di altri operatori, lavoratori, fornitori e/o utenti del Mercato.

Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme del presente Regolamento e a tutte le disposizioni in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza, osservando scrupolosamente l'etica commerciale.

Dal mancato rispetto di tali regole consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento.

Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l'uso del contante, se non nei limiti previsti dalla legge.

La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale ed i termini di pagamento e di fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 ottobre 2012.

TITOLO IV - POSTEGGI

ARTICOLO 25 – POSTEGGI DI VENDITA

Per posteggi di vendita si intendono i locali o anche solo determinati spazi in cui gli operatori svolgono la loro attività commerciale.

Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi di vendita sono stabiliti dal Comune.

Tali posteggi sono soggetti a verifica, sia in rapporto al mutare della struttura del mercato, sia in relazione al volume degli affari e alle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento.

Il Comune, al fine di assicurare al mercato una offerta adeguata, per varietà e quantità, di tutti i prodotti ammessi, riserva un congruo numero di posteggi e di magazzini ai commercianti, ai commissionari e ai mandatari, tenendo anche conto della loro specializzazione merceologica.

Il Comune può riservare un altrettanto congruo numero di posteggi di vendita e di magazzini ai produttori e alle imprese di trasformazione.

I posteggi di vendita sono concessi direttamente dal Comune per una durata pari a cinque anni.

Le concessioni dei posteggi, di cui al comma precedente, dovranno comunque avere, indipendentemente dalla loro data d'inizio, scadenze contemporanee a quelle delle concessioni già in atto.

Nella determinazione dei criteri per la concessione dei posteggi di vendita riservati ai commercianti, ai commissionari, ai mandatari e agli astatori di cui all'art. 20 della legge regionale, si tiene conto della serietà, dell'anzianità e della correttezza commerciale, della posizione fiscale, del giro d'affari realizzato, nel mercato e altrove, degli impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti dei singoli aspiranti alla concessione stessa.

In ogni atto di concessione sono, tra l'altro, indicati le caratteristiche del posteggio e gli spazi ad esso laterali eventualmente compresi nella concessione medesima.

Per esigenze funzionali e organizzative, attinenti interessi generali, il Comune, in qualsiasi momento, può disporre, il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.

ARTICOLO 26 - DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi fissi sono proporzionalmente assegnati nell'ordine:

1. alle cooperative o Consorzi di produttori;
2. alle cooperative o Consorzi di commercianti;
3. agli altri operatori;

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla Legge 27 luglio 1967 n. 622 "*Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli*", che svolgano attività a carattere



Comune di Marano di Napoli

stagionale, potrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile.

ARTICOLO 27 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dal Comune agli operatori, su istanza degli stessi, previa indizione di apposito bando in cui saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, i documenti ed i titoli che dovranno essere presentati per le valutazioni delle domande stesse.

Le domande saranno esaminate da una commissione composta dal direttore del mercato, o dal Dirigente del settore Urbanistica, con funzioni di Presidente, e da due funzionari comunali, di cui uno del Comando di Polizia Municipale, scelti con provvedimento a parte.

Nell'ambito di ciascuna categoria di operatori, ai fini dell'aggiudicazione dei posteggi, potranno essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- Fatturato maturato nell'attività di commercializzazione/vendita di prodotti ortofrutticoli riferita agli ultimi 3 (tre) anni di attività;
- Anzianità della Ditta richiedente, desumibile dalla data di iscrizione alla CCIAA;
- Numero di dipendenti nell'azienda alla data di scadenza del bando;
- Numero di anni di attività presso Mercati Ortofrutticoli all'ingrosso;
- Proposta progettuale relativa al miglioramento ed allo sviluppo dell'attività.
- Offerta economica al rialzo sul canone stabilito

Nel caso in cui dovesse configurarsi parità di punteggi, l'assegnazione del posteggio sarà effettuata attraverso sorteggio alla presenza delle imprese concorrenti.

Il metodo di attribuzione dei punteggi in rapporto ai criteri sopra elencati sarà disciplinato con separata determinazione dirigenziale del Settore competente. Nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più posteggi nell'ambito del mercato. Non saranno inoltre prese in considerazione richieste di assegnazione di posteggi prodotte da persone incluse in imprese familiari già titolari di concessioni.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare le ulteriori assegnazioni dei posteggi in base alla graduatoria, previa acquisizione della disponibilità da parte del concessionario. Le concessioni hanno durata di anni 5 (cinque) e avranno scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Alla scadenza dei cinque anni si procederà con l'indizione di un nuovo bando di gara.

Il canone di concessione di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore mediante delibera di Giunta prima della procedura di gara per l'assegnazione dei posteggi stessi, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.

Il canone di concessione di ciascun posteggio deve essere corrisposto a rate mensili anticipate entro e non oltre il quinto giorno del mese.

All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari ad almeno 5 (cinque) mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.

In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il quinto giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso.

In caso di mancato pagamento di tre mensilità in un anno l'Ente Gestore procede alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 31, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

In ossequio all'art. 11 comma 1 Legge Regionale n° 13/1975 "Disciplina dei mercati all'ingrosso" i posteggi saranno così ripartiti per l'assegnazione:

- 20% ai produttori agricoli singoli od associati;
- 80% restanti operatori garantendo priorità alle cooperative o consorzi di commercianti;

Le predette percentuali, ove non saturate in funzione delle domande di assegnazione, sono suscettibili di compensazioni fra categorie.

ARTICOLO 28 - MINIMI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Comune stabilisce, con ordinanza del Sindaco, l'attività minima che i commercianti, i commissionari, i mandatari e gli astatori devono svolgere annualmente nei posteggi di vendita avuti in concessione. Tale attività minima può essere valutata sulla base della quantità e/o del valore



Comune di Marano di Napoli

complessivo dei prodotti posti in vendita e rapportata alla capacità dei posteggi se questi non sono di uguale dimensione.

Se non sono invocate e provate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento dell'attività minima per due anni consecutivi comporta la revoca del posteggio stesso.

A richiesta del Comune i concessionari sono tenuti a dimostrare, pena la revoca del posteggio, l'avvenuto svolgimento dell'attività minima, fornendo al Comune copia delle fatture ricevute od emesse.

ARTICOLO 29 - TITOLARITÀ DEI POSTEGGI E MODIFICHE

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, pena la decadenza della concessione, salvo che al coniuge, ai figli o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230bis codice civile "*Impresa familiare*" previo assenso del Comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

La morte dell'assegnatario dà diritto, agli eredi legittimi, di subentrare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora abbiano i requisiti di cui all'art. 21.

In caso di eredi legittimi minori possono farsi rappresentare, da persona avente i requisiti di cui all'art. 21 fino al raggiungimento della maggiore età.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasferita alla società fino alla scadenza, presentando regolare domanda all'Ente Gestore, che può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale che finanziario e commerciale della persona fisica, quale operatore fisso del Mercato, e il rappresentante legale abbia i requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa è intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura in favore del nuovo rappresentante legale da richiedere entro trenta giorni.

Tra la cessazione dell'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato, e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

ARTICOLO 30 - GESTIONE E USO DEI POSTEGGI

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 21 del Regolamento, per un periodo massimo di sei mesi, pena revoca della concessione.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di persone giuridiche, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Gli assegnatari per i rapporti con l'Ente Gestore debbono eleggere domicilio ad ogni effetto presso il rispettivo posteggio.

I posteggi e tutte le aree riservate ai Concessionari sono identificati da apposite insegne la cui installazione è effettuata seguendo le modalità e le indicazioni fornite dal Direttore di Mercato.

Tali insegne, i cui costi sono a carico dei Concessionari, sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 20 n. DPR 639/72 "*Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni*".

I Concessionari devono esporre nel posteggio in luogo visibile una tabella indicante la denominazione della ditta concessionaria, il nominativo del titolare oppure del rappresentante legale, i nominativi degli eventuali soci operanti nel Mercato e quelli dei familiari coadiuvanti e dei prestatori d'opera regolarmente abilitati.

I posteggi e ogni altro spazio assegnato debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita e le relative attrezzature.

E' vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione. L'Ente Gestore provvede alla istituzione di apposita ed idonea area per il deposito di imballaggi vuoti, adeguata alle necessità del Mercato.

Nei posteggi non sono consentite modifiche strutturali e installazioni di impianti di qualsiasi genere, senza il preventivo consenso del Comune, sentito il Direttore.

Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle altre aree di vendita, nonché comunicare tempestivamente alla Direzione di Mercato le opere di manutenzione straordinaria occorrenti.



Comune di Marano di Napoli

Egli è responsabile dei danni procurati a persone o cose conseguenti alla mancata diligenza o al mancato rispetto delle norme vigenti.

Durante le ore di chiusura del Mercato, la permanenza e l'accesso dei Concessionari, dei loro coadiuvanti e dipendenti sono autorizzati dal Direttore di Mercato o dal personale adibito alla vigilanza, secondo la necessità del caso.

ARTICOLO 31 - CESSAZIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI

Le assegnazioni dei posteggi e spazi connessi cessano:

- alla scadenza;
- per rinuncia del Concessionario durante il periodo di assegnazione;
- in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione; ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia.

Il Concessionario non ha, in ogni caso, diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.

La rinuncia alla concessione, deve essere resa nota, alla Direzione di Mercato, con disdetta trasmessa a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi. Oltre ai casi di cui all'articolo 28, le concessioni sono revocate, previa contestazione degli addebiti al Concessionario interessato, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti indicati all'art. 21 del presente Regolamento;
- variazione nella rappresentanza della ditta concessionaria senza l'esplicito assenso della Direzione di Mercato;
- la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di società, enti, etc.;
- inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Direzione del Mercato;
- cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
- mancata dimostrazione di un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività, per due anni consecutivi, ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- gravi scorrettezze commerciali, compresi i protesti significativi, nell'ultimo quinquennio, pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio;
- ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del Mercato;
- per ogni altra causa specificatamente prevista nei singoli articoli del presente Regolamento.

La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.

ARTICOLO 32 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI

Al termine dell'assegnazione, il posteggio e ogni altra area assegnata devono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi di persone e cose entro i 10 (dieci) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca della concessione.

Dai locali devono essere rimossi gli impianti e le sovrastrutture non di proprietà dell'Ente Gestore.

In caso d'inottemperanza, gli impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dall'Ente Gestore, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.

I locali devono essere riconsegnati in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro Concessionario.

In caso d'inottemperanza si procede ai necessari lavori, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.

Il Concessionario del posteggio è tenuto a rimborsare all'Ente Gestore ogni eventuale danno arrecato al Mercato ed alle sue attrezzature in ragione della sua permanenza nel posteggio e negli altri spazi assegnati.

ARTICOLO 33 - CONCESSIONE E LOCAZIONE DI AREE NEL MERCATO L'Ente Gestore può riservare aree da destinare all'esercizio di attività di servizio o collaterali al Mercato ortofrutticolo.



Comune di Marano di Napoli

E' facoltà dell'Ente Gestore assegnare, in locazione, spazi (immobili e/o aree) da destinare ad attività, non soggette a regime di concessione, diverse da quelle c.d. "di mercato", purché compatibili con le finalità del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Fatte salve le pattuizioni oggetto dei singoli contratti, è fatto obbligo ai conduttori di rispettare, in ogni sua parte, il presente Regolamento.

Altresì, è facoltà dell'Ente Gestore, assegnare in concessione e/o in locazione, spazi (immobili e/o aree) da destinare a produttori che intendano effettuare la vendita diretta delle loro merci.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 34 - CALENDARIO E ORARI DELLE VENDITE

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni feriali, fatta eccezione per quelli stabiliti come festivi ed espressamente indicati nel calendario, redatto entro il 20 dicembre di ogni anno dall'Ente Gestore per l'anno successivo.

L'orario di apertura e chiusura del mercato e delle vendite è fissato dall'Ente Gestore con ordinanza del Sindaco.

Nell'orario di vendita può essere prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui l'Ente Gestore ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle esigenze locali.

Il Direttore di Mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

ARTICOLO 35 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA DEL SINDACO

Il Sindaco, su proposta e/o richiesta del Direttore di Mercato e delle rappresentanze degli operatori economici del settore, può, in deroga al presente Regolamento, disporre con propria ordinanza provvedimenti indifferibili e urgenti, per far fronte a particolari circostanze e situazioni riguardanti il funzionamento del Mercato.

ARTICOLO 36 - ORDINE INTERNO

Gli operatori, gli utenti e tutti quelli che, per qualsiasi ragione, frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che sono impartite dal presente Regolamento.

L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocità massima dei veicoli sono disciplinati dal Sindaco. La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolamentare, prevista dal codice della strada. L'Ente gestore stabilisce il numero, le caratteristiche e il modo d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni.

Chiunque sia autorizzato ad accedere nel Mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione del Mercato.

E' pertanto vietato:

- permanere senza il possesso di idonei documenti di accesso;
- ostacolare le operazioni commerciali e le attività a esse connesse;
- introdurre prodotti fitosanitari, carburante in taniche, bobine di film plastici, etc.;
- sostare, anche per brevi periodi, veicoli di qualsiasi tipo all'interno dei posteggi;
- attirare i Compratori con azioni idonee a provocare disturbo o turbativa alla regolare attività commerciale;
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
- fare uso d'impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione di Mercato;
- promuovere sottoscrizioni, sollecitare offerte, curare raccolte, senza il permesso del Direttore di Mercato;
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
- esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
- esercitare qualsiasi prestazione lavorativa senza titolo idoneo;
- introdurre animali;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione;
- turbare il funzionamento del Mercato con grida e schiamazzi;
- gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- accendere fuochi;



Comune di Marano di Napoli

- accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

La pulizia dei locali e degli spazi è disciplinata dal direttore del mercato secondo le indicazioni del Comune. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione del mercato, avvisi a carattere sindacale.

ARTICOLO 37 - RESPONSABILITÀ

Gli Operatori del Mercato sono obbligati a rispettare il presente Regolamento, oltretutto ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dal contratto di concessione, attivandosi per facilitare l'esecuzione di tutte le iniziative che saranno svolte nel comune interesse, a garanzia della libertà delle contrattazioni e dell'immagine del Mercato.

Gli Operatori saranno a tale scopo tenuti a:

- trasmettere la documentazione riguardante l'attività svolta, al fine di consentire l'efficace gestione del servizio di rilevazione statistica sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti;
- comunicare all'Ente Gestore, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi cambiamento che riguardi l'Operatore e il proprio personale e, in particolare: il cambio denominazione sociale, la forma giuridica, la natura dell'attività aziendale, la cessazione della propria attività aziendale, il cambio del legale rappresentante, la variazioni della qualifica e/o del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti di accesso;
- fare un uso appropriato delle parti comuni, e in particolare a non utilizzare o fare utilizzare per scopi diversi le vie d'accesso e/o di servizio, i piazzali, i camminamenti e quanto altro, rispondendo, anche per fatto del terzo, dei danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne.

Gli operatori concessionari di aree, devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata.

Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del Mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al Mercato stesso e alle sue strutture, da essi o dai loro familiari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

Il Comune, salvi i casi previsti dalle leggi, non ha e non assume alcuna responsabilità per furti, ammanchi o danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il mercato.

ARTICOLO 38 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE

Svolge funzioni ispettive il Direttore di Mercato e la Società di Gestione (per i servizi eventualmente affidati in concessione), e il personale da essi autorizzato a impartire disposizioni volte a far cessare immediatamente devianze, inadempienze, situazioni di pericolo e a comminare o proporre sanzioni.

ARTICOLO 39 - VIGILANZA ANNONARIA E IGIENICO-SANITARIA

Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa all'interno del mercato sono svolte dalle Autorità istituzionalmente competenti.

ARTICOLO 40 - PULIZIA DEL MERCATO

L'Ente Gestore e/o la Società di Gestione (per i servizi affidati in concessione), cura il servizio raccolta e l'asportazione di rifiuti, il lavaggio delle strade, delle aree comuni e la pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

I Concessionari devono tenere i posteggi, e le loro pertinenze, costantemente puliti e sgombri da rifiuti, osservando le norme di sicurezza dei locali, di conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, conferiti presso le apposite aree attrezzate, e/o raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio per il ritiro da parte del personale incaricato, o secondo le direttive emanate dalla Direzione di Mercato.

E' vietata l'introduzione di rifiuti nel Mercato.

Il Comune disciplina l'introduzione degli imballaggi di scarto al fine di un loro eventuale riciclaggio.

La Direzione del Mercato e gli incaricati del Servizio igienico-sanitario hanno facoltà di procedere a visite e ispezioni dei posteggi in concessione.



Comune di Marano di Napoli

In caso di accertata violazione delle superiori disposizioni, i Concessionari sono soggetti alle sanzioni di legge e ai provvedimenti di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

ARTICOLO 41 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli che trasportano i prodotti destinati alla vendita all'interno del mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano, e comunque devono essere dirottati in una zona ben definita dell'area mercatale in modo da non interferire con la salubrità della merce esposta.

La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolarmente prevista dal Codice della strada.

All'interno del mercato è consentito l'uso di carrelli elevatori, immatricolati e omologati per la circolazione su strada per il trasporto dei prodotti all'interno del mercato.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro debbono essere stabilite dall'ente gestore, in coerenza alla normativa vigente, in particolare agli artt. 58 e 114 del C.d.s., tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente Gestore su proposta del direttore del mercato e i rappresentanti dei facchini.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

ARTICOLO 42 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Fatte salve le azioni penali e le sanzioni amministrative di legge, sono previste, a carico degli operatori del mercato, azioni disciplinari amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore di Mercato;

- sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni lavorativi, comminata da parte del Direttore di Mercato;

- sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre mesi lavorativi, comminata da parte del Dirigente competente previa attivazione del Direttore di Mercato;

I provvedimenti irrogati dal Direttore del Mercato devono essere ratificati dal Dirigente competente entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta dal Comune pena perdita di efficacia.

Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale. Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo di sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione agli albi ex art 3 Legge n° 125/1959 "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici".

Nei confronti degli operatori del mercato si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge n° 426/1971 "Disciplina del commercio".

TITOLO VI - OPERAZIONI DI VENDITA

ARTICOLO 43 - DISCIPLINA E NORME PER LE VENDITE

I prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, in tutte indistintamente le fasi della commercializzazione, devono essere conformi alle norme di Legge.

L'esposizione della merce nell'area di vendita senza alcuna indicazione significa che la merce è conforme a quanto prescritto nel comma precedente.

Di tale conformità - salvi i casi di prodotti posti in contenitori chiusi - sono responsabili anche gli operatori che di volta in volta compiono le operazioni di vendita, fornitura o di cessione.

Chiunque alteri artificialmente il peso degli imballi contenenti la merce esposta è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 42, salvo maggiori sanzioni previste da norme di legge.



Comune di Marano di Napoli

La merce esposta nei posteggi di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità o provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Gli Operatori possono ritirare dal Mercato le merci introdotte senza dover corrispondere all'Ente Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo.

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

Le vendite dei prodotti sono effettuate nel posteggio di vendita dal concessionario, dai suoi familiari coadiuvanti, dai suoi dipendenti regolarmente assunti oppure da altri soggetti muniti di procura notarile da cui risultano i poteri conferiti.

Le vendite si effettuano al netto di tara, a numero o a collo, secondo le norme vigenti. Il venditore deve dichiarare il sistema di vendita al momento dell'offerta.

Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartelli portanti l'indicazione dell'utente.

Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria. Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con l'operatore.

Gli utenti, una volta accettata la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l'acquisto, salvi i casi in cui dopo un controllo presso il posteggio dell'operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.

Nel caso di prodotti posti in contenitori chiusi, se il prodotto risulta difforme da quello oggetto della contrattazione, il rifiuto all'acquisto può avvenire entro il giorno di acquisto, con contestazione direttamente al venditore o previa esibizione della merce al servizio di Igiene pubblica o a personale addetto al controllo di qualità.

I commercianti concessionari che acquistano dai produttori agricoli debbono rilasciare all'esito della contrattazione idonea documentazione, nel rispetto della normativa di settore, che dia atto dei quantitativi conferiti e del relativo prezzo pattuito.

Le relazioni commerciali all'interno del Mercato ortofrutticolo debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 62 del D. Lgs. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo decreto d'attuazione.

In tutte le fasi di commercializzazione, i prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, devono essere conformi a legge.

Il venditore deve dichiarare il sistema di vendita al momento dell'offerta.

Gli Utenti all'atto dell'acquisto di singoli colli o partite di colli devono curare il ritiro degli stessi, dopo la contestuale pesatura, evitando di depositarli anche provvisoriamente negli spazi interni o esterni del Mercato. Acquistato il prodotto, l'Utente ne assume la piena disponibilità e responsabilità e deve, al fine di evitare possibili confusioni, collocare su ogni collo o catasta di colli un biglietto contenente il suo nominativo o la sua indicazione in codice.

La Direzione del Mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti e a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potrà inibire l'accesso al Mercato all'insolvente, ritirando allo stesso la Carta del Mercato di cui al precedente art. 22 del presente Regolamento, sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

Il Comune mette a disposizione degli utenti e di chiunque frequenta il mercato una bilance per eventuali operazioni di riscontro.

Gli operatori si servono di strumenti di pesatura di tipo automatico.

Tali strumenti sono sottoposti ad accurata manutenzione e a quotidiane verifiche da parte degli operatori.

In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni, il direttore effettua controlli sulle partite già pesate e sugli stessi strumenti di pesatura.

I quantitativi minimi di derrate vendibili nel mercato, corrispondono a quelli dei colli interi, così come introdotti in Mercato o rilavorati in analogia a quelli, e quindi non frazionati o suddivisi in quantitativi ridotti.

ARTICOLO 44 - VENDITE ALL'ASTA

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.



Comune di Marano di Napoli

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di Astatori iscritti nel Registro Imprese/REA della locale Camera di Commercio.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta, e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo a base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, installati nel Mercato dall'Ente Gestore o dalla Società di Gestione.

La provvigione spettante all'Astatore è stabilita dal Comune sentito il Direttore di Mercato.

ARTICOLO 45 - CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

Gli operatori possono chiedere al Direttore di Mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti di legge.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore di mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore di Mercato rilascia un certificato comprovante la distruzione disposta dall'organo sanitario competente.

TITOLO VII - VARIE

ARTICOLO 46 - ELEZIONI DI DOMICILIO

Tutti i concessionari devono eleggere domicilio presso la loro sede operativa nel Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso.

ARTICOLO 47 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge di cui all'art. 1 del presente Regolamento e altra normativa di settore.

ARTICOLO 48 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

La disciplina del presente Regolamento si estende a tutte le aree di pertinenza del Mercato ortofrutticolo.

ARTICOLO 49 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO


Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, e sostituisce integralmente il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 del 23.04.1980.



144

SI ATTESTA

Che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 22.10.2018



Il Segretario Generale

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il

Il Segretario Generale

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio

